

Edison Spa

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Spett.le
**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico**
Direzione Infrastrutture Unbundling e
Certificazione
Piazza Cavour 5, 20121 Milano
unitaUNB@autorita.energia.it

Milano, 28 febbraio 2014

Oggetto: Osservazioni Edison al documento di consultazione 36/2014/R/COM “Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas”

Edison trasmette in allegato le osservazioni puntuali al presente provvedimento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti


M. Elena I'umagali
Direzione Affari Istituzionali e Regolamentari
Responsabile Affari Regolamentari



Edison accoglie con favore l'iniziativa dell'Autorità volta alla revisione della normativa in materia di separazione contabile.

S1 Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Si condividono sia struttura che contenuto, con le osservazioni riportate in risposta agli spunti seguenti.

S4 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica.

Non ci sono attualmente gli strumenti adeguati per rilevare le informazioni funzionali alla strutturazione dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta così come definita nel documento oggetto della presente consultazione.

La scrivente, così come ritiene la maggioranza degli operatori, non è pronta ad applicare tale attività a partire dall'esercizio 2014 già in corso. Si ritiene giustificato, pertanto, un posticipo al 2015 per permettere l'adeguamento degli strumenti contabili e la struttura dei contratti in essere nonché il coordinamento con le unità di business coinvolte.

Peraltro, si sottolinea come, l'inserimento di nuove Attività in corso d'anno contrasta con la norma generale che prevede che le operazioni debbano essere contabilizzate tra le corrette categorie unbundling sin dall'origine e non a posteriori; tale regola, quando non rispettata, espone con certezza gli operatori a ricevere una relazione del revisore con eccezione.



S5 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.

In merito alle modifiche della definizione dell'attività di misura del gas naturale e la struttura dei relativi comparti si ritiene opportuno il rinvio della loro applicazione all'esercizio 2015, per le stesse motivazioni indicate in risposta al quesito S4.

S6 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

Rispetto alla proposta di suddivisione in comparti posta in consultazione relativi sia all'attività di "vendita ai clienti finali a condizioni di libero mercato" sia all'attività di "vendita ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza" suggeriamo di procedere all'accorpamento tra i seguenti comparti: "*vendita ai clienti domestici*" e "*vendita ai condomini con uso domestico*", non ritenendo più essenziale codesta suddivisione.

S7 Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

Si evidenzia che ai fini di una corretta interpretazione delle disposizioni relative al comparto "*produzione di Energia elettrica*" è opportuno inserire nelle definizioni del TIUC dettagli in merito alla tipologia di "*incentivi*" applicabili nell'ambito dell'attività di produzione dell'energia. Si richiede, pertanto, di prevedere un'esplicita voce per "*incentivi*" tra le "*Definizioni*" del TIUC.

S9 Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?



Si ritiene che debbano essere meglio perimetrati gli ambiti di attività soggette alla trasmissione dei conti annuali separati; in particolare non è chiaro se:

- una società operante nel settore degli idrocarburi soggetta ad esenzione, ma facente parte di un gruppo societario, come tale sottoposto a regime ordinario di separazione contabile, continui a godere del regime di esenzione;
- le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica come autoproduttori, come definiti dall'art.2 comma 2 del D. Lgs. n. 79/99, soggetti al regime di separazione semplificato, se facenti parti di un gruppo societario in regime ordinario siano tenute alla trasmissione dei conti annuali separati.

Inoltre, in merito alla semplificazione delle informazioni prevista in tema di movimentazione delle immobilizzazioni si condivide la proposta di prevedere il regime semplificato per gli esercenti la produzione elettrica.

In merito al *“Perimetro delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise”* in relazione alle *“Attività elettriche e gas estere”*, di cui art. 4.14 e 4.26, si richiede che tale attività non sia circoscritta ai soli *“clienti esteri”* ritenendo opportuno che venga mantenuta una definizione più estesa per tale attività.

Tale richiesta nasce dall'osservazione del panorama nazionale nel quale esistono società che svolgono attività all'estero non solo per clienti esteri. Pertanto si ritiene auspicabile non specificare la tipologia di clienti e suggeriamo l'adozione della definizione riportata all'art. 25, *m)* *“Attività del settore elettrico e/o del gas svolta da imprese italiane, estero su estero”*.

S12 Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

Se ne condivide l'introduzione purché essa sia in linea con i principi contabili adottati in Italia.



Inoltre si ritiene essenziale che l'eventuale introduzione di una contabilità regolatoria venga applicata sin dall'inizio dell'esercizio, ossia dal 1 gennaio 2015.

S13 Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

Si raccomanda che l'adozione di una contabilità di tipo regolatoria sia coerente con gli schemi contabili esistenti.

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

Non si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere *“un unico driver per la funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela, consistente nel numero delle fatture emesse per ciascuna attività, e per la funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas, consistente nella quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività”*. Tale proposta non consente di rappresentare correttamente l'attribuzione dei ricavi e l'assorbimento dei costi per attività ed al contrario crea un effetto molto distorsivo in relazione al reale peso delle attività fatturate.

Si ritiene opportuno, infatti, reinserire il *driver* relativo ai Ricavi di vendita come criterio di ribaltamento applicato alla *“Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela”* e alla *“Funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas”* come previsto nel precedente TIU.

L'indicazione dei ricavi delle vendite delle prestazioni per le singole attività consente una corretta allocazione dei flussi economici tra le attività delle società ovvero di distinguere l'attività principale da quelle marginali. Viceversa il *driver* relativo al numero delle fatture ha il solo scopo di riepilogare varie operazioni mensili senza fornire alcun tipo di dettaglio. Pertanto quest'ultimo rischia essere un *driver* non molto rappresentativo.



Inoltre l'entità dei costi della funzione e il relativo assorbimento da parte delle attività dipende soprattutto dalla peculiarità dei servizi fatturati ai PDR/POD e dalla numerosità dei PDR/POD stessi, più che dal numero delle aziende di vendita e quindi dal numero di fatture.

Infine, a seguito delle simulazioni effettuate, emerge che nel caso di esercizio di “attività diverse” che prevedano l'emissione di fatture/bollette ai clienti finali le poste economiche della funzione operativa commerciale, di vendita e gestione clientela verrebbero attribuite con il nuovo criterio quasi totalmente alle “attività diverse”, anche se questa attività risulta marginale rispetto all'attività principale.

S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

Vedi spunti S4, S5, S12. Si ribadisce l'esigenza operativa di inviare i conti annuali separati con i nuovi criteri a partire dal 1 gennaio 2016 in relazione all'esercizio 2015.

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

L'applicazione delle modifiche al TIU a partire dall'esercizio 2014 comporterebbe rilevanti problemi sia per la difficoltà di riconfigurare il sistema unico integrato di rilevazione delle informazioni sia per la mancanza di significatività del confronto con l'esercizio precedente per effetto della differente attribuzione alle attività di alcuni comparti. Ciò eviterebbe altresì l'introduzione di modalità transitorie di applicazione del nuovo modello.